

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.**

^^^

**PER:**

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
1. ABRESCIA	DARIO	BRSDRA70L12A662P
2. ADDARIO	GIUSEPPE	DDRGPP95T21B963P
3. AGHEDU	GIANFRANCO	GHDGFR86C15H501Z
4. ALTO	ELISABETTA	LTALBT70B57B234H
5. ALTOMARE	VERONICA STEFANIA	LTMVNC76L47M102T
6. AMADORI	MARTA	MDRMRT77T68G888B
7. ANGELINI	ELISA	NGLLSE90D64C933D
8. APOLLONIO	LUCIA	PLLLCU94R59D150S
9. APOSTOLICO	FRANCESCO	PSTFNC94S05F138J
10. ARCURI	MARZIA	RCRMRZ76L53D969X
11. ATTROTTO	MATTEO	TTRMTT91B11D851G
12. BACCARELLI	MICAELA	BCCMCL71E69L188X
13. BARBERA	MIRIAM	BRBMRM89P52G273L
14. BARTOLI	GIACOMO	BRTGCM83T07H501X
15. BASSAN	NICOLA	BSSNCL86E21H501L
16. BELLOMO	ANGELO	BLLNGL88E15B429H
17. BELMUSO	VALENTINA	BLMVNT75C41F205N
18. BERTI	FRANCESCA	BRTFNC86T63I726W
19. BERTUZZI	CECILIA	BRTCCL91A49A944B
20. BIANCHI	DANIELA	BNCDNL80D54E715X
21. BOI	CINZIA	BOICNZ81T53B354S
22. BRIGANTE	MAURIZIO	BRGMRZ78L07L419J
23. BRIOTTI	FRANCESCO	BRTFNC85E06L117F
24. BONANNO DI MONTE SAN GIORGIO	BRJAN	BNNBJN89M04G273S

25. BUCCERI	ANNALISA	BCCNLS87M53A494V
26. BULFERI	VALERIA	BLFVLR84H49G482D
27. BUSSOTTI	LUISA	BSSLSU75E55G478H
28. CACACE	PIERFRANCESCO	CCCPFR82M26H501D
29. CACCIAPUOTI	GINA	CCCGNI83H46D612Y
30. CALABRESE	ROSA	CLBRSO92L44L845Q
31. CAMPOMIZZI	GIANNI	CMPGNN72H26A515J
32. CANNEDDU	MARIA GRAZIA	CNNMGR87L42F979T
33. CANUTI	SIMONA	CNTSMN75P42H501F
34. CANZIAN	ALBERTO GIACOMO	CNZLRT69D08C957S
35. CAPORARELLO	MARCO	CPRMRC74P20E625H
36. CARBONI	ALICE	CRBLCA89P62G337J
37. CARCANGIU	MARGHERITA MARIA	CRCMGH93C41E336T
38. CARDASCIA	CHIARA	CRDCHR81S48G393T
39. CATURELLI	MASSIMO	CTRMMS92H29H501V
40. CAVATERRA	FRANCESCO	CVTFNC85H04H501H
41. CECORO	SARA	CCRSRA81D45G467T
42. CELLANA	MAURO	CLLMRA73H12F704K
43. CELLURALE	MIRELLA	CLLMLL81B59B519Z
44. CENCI	GIACOMO	CNCGCM74M27G479R
45. CHIODO	ROBERTO	CHDRRT92B18L719A
46. CIAMPI	CLARISSA	CMPCRS90P59A564W
47. CIARLA	MARZIA	CRLMRZ84T43L719N
48. CIGALLA	CLAUDIA	CGLCLD87L50G842Q
49. CIREDDU	SALVATORE	CRDSVT91D01B354X
50. COCO	IRENE	CCORNI85P54H501U
51. CODINI	FEDERICO	CDNFRC75E23L188R
52. COFONE	DANIELA	CFNDNL81M49A053K
53. COLETTI	ALESSANDRA	CLTLSN80D49H501H
54. COLOMBO	SALVATORE	CLMSVT87R01C351Z
55. CORAPI	STEFANO	CRPSFN90P02I872H

56. CORRÀ	ELEONORA	CRRLNR78M56G224H
57. CORTES NOLTEN	ISABEL	CRTSBL81L41Z126F
58. CORUBOLO	ALESSANDRA	CRBLSN70L47H501Q
59. D'ACIERNO	ANGELICA	DCRNLC91S56F839I
60. D'ALISERA	FABRIZIO	DLSFRZ79E19H501P
61. D'ANNA	GIUSEPPE	DNNGPP90A07D423U
62. D'ANSELMO	NICOLA	DNSNCL86C12L103L
63. DE AMBROSIS	NICOLETTA	DMBNLT84H49F023F
64. DE FRANCESCHI	VALENTINA	DFRVNT76P69L840M
65. DE LUCA	CRISTINA	DLCCST81D57G702D
66. DE LUCIA	ANTONIO	DLC NTN 79A14 E791A
67. DELLA MONICA	DORIANA	DLLDRN94T71F839K
68. DELL'ARTE	VERONICA	DLLVNC87M64C351I
69. DERME	CHIARA	DRMCHR92P56C858N
70. DI CANDIA	MICAELA	DCNMCL76S59H926H
71. DI LANDRO	LUIGI	DLNLGU86P26H501T
72. DI NAPOLI	ANDREA	DNPNDR93S23L109H
73. DI NINO	MARINO	DNNMRN90R30G482E
74. DI PACO	ERIKA	DPCRKE78R68G702G
75. DI PUMPO	CARMELA	DPMCML70L45716Q
76. DI VINCENZO	VALERIA	DVNVLR78D61F952I
77. DISTEFANO	CARMELA	DSTCML85A65H163E
78. D'OTTAVIO	MARCO	DTTMRC92M16H501J
79. FARRUGGIA	SALVATORE	FRRSVT87C10G273N
80. FIORE	ALESSANDRA	FRILSN93H58F839Q
81. FIORILLI	NUNZIA	FRLNNZ77T65E456A
82. FOGLIA	COSTANZA	FGLCTN91C68D150J
83. FORESTA	MARTIN ATTILIO	FRSTTL87A02H501I
84. FORLANI	FRANCESCO	FRLFNC84B17D284X
85. FORTE	FRANCESCA	FRTFNC90C55I726B
86. FRANCESCHIN	DIANA	FRNDNI82H66F205H

87. FRANCESCHINI	ANDREA	FRNNDR84S06H501B
88. FRANCHINI	DOMENICA PATRIZIA	FRNDNC69P50D548R
89. FRUNCILLO	LUISA	FRNLSU85A47A024V
90. GARCIA	JULISSA	GRCJSS75H50Z505Q
91. GAVELLI	MARINA	GVLMRN79C62F499D
92. GEMINIANI	ALGA	GMNLGA68L59C573Z
93. GENUA	ANDREA FERNANDA	GNENRF88D47Z600D
94. GHEZZI	CHIARA	GHZCHR95A49M289X
95. GIANCASPRO	GIANMARCO	GNCGMR79L11A893K
96. GIUFFRIDA NASONTE	SERENA	GFFSRN88S51I199Y
97. GIULIANA	MELANIA	GLNMLN89R45F065X
98. GNIGNERA	PATRIZIA	GNGPRZ80M65M082R
99. GRECO	FILOMENA	GRCFMN79A48B774B
100. GRIECO	ANTONIO	GRCNTN93C16A399D
101. GRIVO	SAMANTHA ANTONELLA CARMEN	GRVSNT78M61I441N
102. GUALTIERI	CLAUDIA	GLTCLD89P47H501R
103. GUERRA	ELEONORA	GRRLLN95C70F839T
104. IACONIANNI	MARIA DOMENICA	CNNMDM75H49B519N
105. LAGHI	BARBARA	LGHBBR71R61D458J
106. LIBERTO	MARIA ANTONELLA	LBRMNT89C51G273X
107. LODATO	ROSSELLA	LDTRSL85E55C361X
108. LUCIANI	MASSIMILIANO	LCNMSM73H09E783A
109. MAGLIOCCHI	MARCELLA	MGLMCL89T62A662F
110. MALQUORI	MARIA LUDOVICA	MLQMLD79R45H501V
111. MANDATO	SERENA	MNDSRN92P43B963T
112. MANDRONE	ALICE	MNDLCA78M69B519E
113. MARI	LAURA	MRALRA80H54D612Z
114. MARINA	DEL BUONO	DLBMRN69H45G643L
115. MAURER	SONIA	MRRSNO70B44H501P

116. MAZZILLI	ISABELLA	MZZSLL90H59D442C
117. MAZZOLI	LUCIA	MZZLCU68L48A509E
118. MENICHELLA	COSTANZA RITA	MNCCCTN84H42Z112P
119. MICALIZZI	MARIA GIULIA	MCLMGL81R69C351B
120. MICCICHE'	MARIA VERUSKA	MCCMVR83S70B429J
121. MILAN	ANDREA	MLNNDR89T12H501Y
122. MINIERO	TADDEO	MNRTDD72H29G482Z
123. MIRANDA	YAZMIN HIRIA	MRNYMN72H48Z514J
124. MONGIELLO	ANTONELLA	MNGNNL91B48A893O
125. MONI BIDIN	ELISA	MNBLSE77P53I403R
126. MORANDI	GIORGIA	MRNGRG70R45F257T
127. MORELLO	MARIA TERESA	MRLMTR91P47H163S
128. MOROTTI	GIAN PAOLO	MRTGPL66C06H501A
129. MORRONE	ELISA CARMEN	MRRLCR88M60D086Z
130. MOTTOLA	MARIA FORTUNA	MTTMFR89L67B963B
131. NANNINI	SABINA	NNNSBN74R67G713L
132. NAPOLEONI	SARA	NPLSRA93H49H501V
133. NENNA	LUISIANA	NNNLSN88E59E885N
134. OROPALLO	VALENTINA	RPLVNT77E42F205W
135. PACILEO	CINZIA	PCLCNZ88D70D976O
136. PALERMO	EVA	PLRVEA72A67A773W
137. PALOMBO	FEDERICA	PLMFRC89M57B519V
138. PARENTE	ALESSANDRO	PRNLSN94C09E372U
139. PASQUALE	ANNAMARIA	PSQNM78M55B519Q
140. PASSALACQUA	FABRIZIO	PSSFRZ89S28I199O
141. PATARNELLO	LUIGI	PTRLGU88T17E506L
142. PAULESU	FEDERICA	PLSFRC73S52I726V
143. PELLEGRINO	JOLINDA	PLLJND83S46F839V
144. PENNA	DANIELA	PNNDNL89E64B111U
145. PERI	LAURA	PRELRA87C71H501C

146. PESCUCCI	SIMONA	PSCSMN70M52G687K
147. PETTENATI	CHIARA	PTTCHR81L43G337K
148. PIAZZA	ADELE	PZZDLA83A69G273D
149. PIETRONI	CHIARA	PTRCHR82D48E783X
150. PISAPIA	FRANCESCO	PSPFNC71P25H703O
151. PITRE'	ALESSANDRA	PTRLN73A66G273D
152. PODDA	GIULIANA	PDDGLN84P41F979Q
153. PORCARI	STEFANIA	PRCSFN71P59H501G
154. PORTANNESE	SILVIA	PRTSLV87C53A089U
155. PRIMI	ROBERTO	PRMRRT76R08F839Y
156. PRINCIPI	SERENA	PRNSRN75D64A271F
157. PRUNI	SONIA	PRNSNO69E45I472P
158. PUCCI	NICOLAMARIA	PCCNLM94P30A399E
159. PUSTORINO	MARIA CRISTINA	PSTMCR80A62H224T
160. RAFFA	ANTONIO	RFFNTN86H09F158C
161. REBONI	VALENTINA	RBNVNT92M48L885W
162. REINA	GIUSEPPE	RNEGPP92C25G273S
163. RICCI	MONICA	RCCMNC72M69I726Z
164. RIGHI	CRISTIANO	RGHCST70M29G160F
165. ROMANO	NICOLETTA CHIARA	RMNNLT92L71D643J
166. ROSSI	ELENA	RSSLNE90E63F257S
167. ROTONDI	ANDREA	RTNND89L11A123W
168. ROZZOLINO	ANNA	RZZNNA73A47H282A
169. RUBERTI	MARIKA	RBRMRK95A71A512W
170. SALERNO	BARBARA	SLRBBR70P57H501H
171. SALINAS SORIA	MARIA VALERIA	SLNMVL75E57Z601N
172. SANTALENA	SARA	SNTSRA78H55E625D
173. SANTONI	ALESSIO	SNTLSS92P11E388P
174. SANTANIELLO	MARIANNA	SNTMNN85E50L259J
175. SAVIANE	ELENA	SVNLNE65L56L407N

176. SBRILLI	GIULIA	SBRGLI86M43A006F
177. SCARABINO	FEDERICO	SCRFRC79R31H926P
178. SCARABOTTA	FEDERICA	SCRFRC87L42G478N
179. SCOTTI	FABIO GAETANO	SCTFGT74C06F704J
180. SERCI	ILARIA	SRCLRI86H42B354E
181. SILVANI	ANNALISA	SLVNLS95L66L500O
182. SIMBULA	SIMONA	SMBSMN81R56A182E
183. SIMILI	SONDRA	SMLSDR66S63G702O
184. STELLA	LUISA	STLLSU91E56L157G
185. STIZZA	RENZO	STZRNZ67T25E783V
186. TADDEO	ALESSIA	TDDLSS88B44C286F
187. TASCINI	STEFANIA	TSCSFN78T57D612K
188. TASSETTI	ROBERTA	TSSRRT80P43H501L
189. TATANGELO	DAVIDE	TTNDVD88C03D810C
190. TELLINI	ANTONIA	TLLNTN89M54C351N
191. TIRIMACCO	ILARIA	TRMLRI79L71L259Z
192. TORTORICI	LORIANA	TRTLRN82C61G348P
193. TOTA	FRANCESCA	TTOFNC96A69C983I
194. TRINCHILLO	MARILENA	TRNMLN89E62F839U
195. TRINGALE	MARCO	TRNMRC86R13E017H
196. TROISIO	IRENE	TRSRNI88P55D851H
197. TROMBETTI	MARIA SOLE	TRMMSL79A48E625M
198. VAGAGGINI	ILARIA	VGGLRI92S56H501D
199. VALENTI	FEDERICO	VLNFRC89D26G337L
200. VASATURO	ATTILIO	VSTTTL88B20H892A
201. VENTURI	RICCARDO	VNTRCR92D22H501D
202. VENTURI	VALENTINA	VNTVNT92L51D458J
203. VERDICCHIO	LUCA	VRDLCU69B21H211F
204. VERNILE	GIOVANNA	VRNGNN79B64H501R
205. VIGNANELLI ZICHELLA	FERRUCCIO	VGNFRC90B16H501E

206. VITALE	SIMONE	VTLSMN94T31A080E
207. VITARELLI	SABRINA BIANCA	VTRSRN89A54E716A
208. VITI	BARBARA	VTIBBR71B58D705L
209. ZARLENGA	PIERA	ZRLPRI90D64A080Y
210. ZIZZAMIA	ANTONELLA	ZZZNNL83H47F205Q
211. ZWERCH	SUSANNE	ZWRSNN65B47Z112U

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Naso (NSADNC65M03H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org));

**-Ricorrenti-**

**CONTRO:**

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente *pro-tempore*, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 (00187), rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186), con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, GIÀ **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/a (00153), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (00186), con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**-Resistenti-**

^^^

**PER L'ANNULLAMENTO:**

1. Del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico prot. n. 2575 del 06.12.2023 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto il "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di



*primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*", nella parte in cui prevede l'immissione in ruolo dei vincitori della procedura in oggetto in via prioritaria rispetto ai docenti idonei di cui alla procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale M.I.U.R. n. 499/2020;

2. Del Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico prot. n. 2576 del 06.12.2023 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206"*, nella parte in cui prevede l'immissione in ruolo dei vincitori della procedura in oggetto in via prioritaria rispetto ai docenti idonei di cui alla procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale M.I.U.R. n. 498/2020;

3. Del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.12.2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10.01.2024, recante autorizzazione al Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'a.s. 2023/24, ad integrazione dell'autorizzazione già rilasciata con D.P.C.M. del 03.08.2023, all'avvio delle procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 posti di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posto di sostegno, nella parte in cui prevede un ampliamento della ripartizione delle risorse in via prioritaria rispetto all'immissione in ruolo dei docenti già risultati idonei all'esito delle procedure concorsuali indette con D.D. M.I.U.R. n. 498/2020 e n. 499/2020;

4. Del Decreto del Direttore Generale prot. n. 77 del 17.01.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con riferimento alla procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2576 del 06.12.2023, ha decretato la rideterminazione del contingente dei posti messi a concorso, nella misura da n. 9.641 a n. 15.340 posti per la scuola dell'infanzia e primaria, ampliando ulteriormente la ripartizione delle risorse in via prioritaria rispetto all'immissione in ruolo dei docenti odierni ricorrenti, quali già vincitori dei concorsi ordinari docenti indetti nel 2020;

5. Del Decreto del Direttore Generale prot. n. 78 del 17.01.2024 con il quale il

Ministero dell'Istruzione e del Merito, con riferimento alla procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2575 del 06.12.2023, ha decretato la rideterminazione del contingente dei posti messi a concorso, nella misura da n. 20.575 a n. 29.314 posti per la scuola secondaria di I e II grado, ampliando ulteriormente la ripartizione delle risorse in via prioritaria rispetto all'immissione in ruolo dei docenti odierni ricorrenti, quali già vincitori dei concorsi ordinari docenti indetti nel 2020;

6. Per quel che occorrer possa, del Decreto ministeriale n. 205 del 26.10.2023 recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, nella parte lesiva per i ricorrenti;

7. Per quel che occorrer possa, del Decreto ministeriale n. 206 del 26.10.2023 recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte lesiva per i ricorrenti;

8. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

#### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

Gli odierni ricorrenti sono tutti docenti inseriti nelle graduatorie dei concorsi indetti con Decreto Dipartimentale M.I.U.R. n. 498/2020 e n. 499/2020 i quali, non collocandosi in posizione utile quali vincitori, sono ivi inseriti quali idonei.

Con il decreto legge 22.06.2023, n. 75 – cd. Decreto P.A. Bis - recante "*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*", le graduatorie di merito dei concorsi ordinari di cui sopra, in origine di validità biennale, venivano rese ad esaurimento.

L'art. 20 del citato decreto, in tema di "*Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR*", ha così disposto al comma 2 (**cfr. doc. 1: Decreto Legge n. 75/2023**):

<<[...] 2. All'articolo 47, comma 11, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: « decreto-legge n. 73 del 2021 » sono aggiunte le seguenti: « **e sono prorogate sino al loro esaurimento.** A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate **nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal PNRR.** La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione>>.

L'art. 47, comma 11, del D.L. n. 36/2022 ha così sancito: <<11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto – legge n. 73 del 2021 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR>>.

A mente dell'art. 59, comma 10: <<10. Al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, garantendone comunque il carattere comparativo, le prove di detti concorsi si svolgono secondo le seguenti modalità semplificate:[...] d) formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel

*limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali>>.*

Il citato decreto ha dunque reso le graduatorie di merito del Concorso ordinario 2020 ad esaurimento al fine di incentivare l'immissione in ruolo di tutti quei docenti che, come gli odierni ricorrenti, sono ivi inseriti quali idonei in attesa della convocazione per la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato.

Il predetto obiettivo è stato però vanificato con la pubblicazione dei bandi del concorso scuola indetti in applicazione della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del PNRR finanziato dall'Unione Europea (**cfr. doc. 2: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR**).

Più nello specifico il PNRR ha previsto, tra gli obiettivi di potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, un *“Miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti”*, includendo all'interno della ipotizzata riforma del sistema di reclutamento una rivisitazione delle *“procedure concorsuali per l'immissione nei ruoli del personale docente rafforzando, secondo modalità innovative, l'anno di formazione e prova, mediante una più efficace integrazione tra la formazione disciplinare e laboratoriale con l'esperienza professionale nelle istituzioni scolastiche”*.

Ed ancora:

**<<Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docenti.**

*L'attuale sistema di reclutamento degli insegnanti richiede una revisione finalizzata a poter coprire, con regolarità e stabilità, le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo. Tale misura ha l'obiettivo strategico di comportare un significativo miglioramento della qualità del sistema educativo del nostro Paese che non può non passare attraverso un innalzamento delle professionalità del personale scolastico. Il processo normativo sarà avviato nel 2021 e concluso nel 2022>>.*

A seguito e per effetto delle disposizioni introdotte in tema di PNRR, con nota prot.

n. 86559 del 16.06.2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali ordinarie per un totale di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno, relative alle disponibilità residue dopo le immissioni in ruolo.

Con D.P.C.M. del 03.08.2023 la Presidenza del Consiglio dei Ministri concedeva l'autorizzazione al M.I.M. ad avviare le procedure concorsuali per complessivi n. 30.216 posti di personale docente (**cfr. doc. 3: D.P.C.M. 03.08.2023**).

La situazione che coinvolge ancora adesso gli odierni ricorrenti è di tutta evidenza, se solo si considera che i predetti, in qualità di docenti inseriti nelle graduatorie del concorso docenti 2020 come idonei, sono stati ingiustamente penalizzati in primo luogo dal fatto di aver sostenuto la procedura concorsuale di appartenenza nel pieno dell'emergenza Covid-19.

A ciò deve aggiungersi l'ulteriore circostanza per cui, ad oggi, a seguito della pubblicazione dei bandi di concorso PNRR, gli odierni ricorrenti si vedranno inevitabilmente collocati "in coda" rispetto a tutti i docenti che risulteranno vincitori dei concorsi PNRR.

Si rappresenta difatti che, con i Decreti ministeriali n. 205 e 206 del 26.10.2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava il regolamento concernente le disposizioni relative al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola, rispettivamente, secondaria di primo e secondo grado e primaria e dell'infanzia (**cfr. doc.ti 4 - 5: D.M. n. 205/2023; D.M. n. 206/2023**).

Nelle premesse dei succitati decreti, il Ministero dell'Istruzione e del Merito dava atto delle seguenti circostanze: <<[...] *Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Vista in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del PNRR, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU; Visto il target M4C1-14 che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema*

di reclutamento; [...]>>.

Ai sensi dell'art. 1 del predetto Regolamento:

<<1. Il presente decreto detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado. In particolare, sono disciplinati i concorsi che saranno banditi in attuazione della Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, di cui agli articoli 44-46 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, **ai fini del raggiungimento del target M4C1-14, che prevede l'assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento.** Sono altresì disciplinati le modalità di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio.

1 Il presente decreto disciplina:

2 in via ordinamentale, i concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

3 per la fase transitoria, entro il 31 dicembre 2024, uno o più concorsi per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai quali potranno altresì partecipare i candidati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; [...]>>.

Dunque, la resistente Amministrazione ha previsto l'avvio di procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di almeno 70.000 docenti, ignorando la posizione di tutti quei

docenti che, come gli odierni ricorrenti, si trovano inseriti nelle graduatorie del concorso docenti 2020 e non hanno ancora ottenuto l'immissione in ruolo, in quanto idonei.

Le disposizioni sopra richiamate sono chiare nel senso di garantire la copertura in organico di almeno 70.000 docenti "con il nuovo sistema di reclutamento", che non lascia spazio agli odierni ricorrenti, in maniera del tutto illegittima.

Con successivi decreti n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava i bandi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, rispettivamente, della scuola secondaria di primo e secondo grado da un lato, e della scuola dell'infanzia a primaria dall'altro (***cf. doc.ti 6 - 7: D.D.G. prot. n. 2575 del 06.12.2023; D.D.G. prot. n. 2576 del 06.12.2023***).

In relazione ai requisiti da possedere al fine di accedere ai concorsi *de quo*, l'art. 4 di entrambi i bandi specificava quanto segue:

• *D.D.G. prot. n. 2575/2023 – Scuola secondaria di primo e secondo grado:*

<< 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli: i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; ii. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 3. Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è

consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. 4. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 5. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale>>.

• D.D.G. prot. n. 2576/2023 – Scuola dell'infanzia e primaria:

<<1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti



magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare: b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001- 2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; b.2. per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27. 2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola dell'infanzia o per la scuola primaria, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso – congiuntamente a uno dei titoli di cui al comma 1 – dello specifico titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 3. Sono ammessi con riserva, nelle more della conclusione dell'istruttoria sul riconoscimento dei titoli, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi precedenti, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 4. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale>>.

I concorsi prevedono lo svolgimento di una prova scritta, di una prova orale e della valutazione dei titoli.

All'esito della procedura, a norma dell'art. 9, verranno predisposte graduatorie di merito regionali, come di seguito riportato:

<<[...] 1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per tipologia di posto. La graduatoria dei vincitori, per ogni tipologia di posto e per il sostegno, è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui agli articoli 6 e 7 e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo delle quote di riserva di cui all'art. 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale. 2. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le tipologie di posto per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. **4. Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.** 5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito

*regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 6. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa>>.*

Il Ministero resistente ha stabilito la validità annuale delle graduatorie con decorrenza dall'anno scolastico successivo a quello della loro approvazione, con perdita di efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo, lasciando salvo *<<il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente>>.*

La resistente Amministrazione ha dunque fatto salva la possibilità per i vincitori dei concorsi docenti PNRR di poter ambire all'immissione in ruolo anche "negli anni successivi" in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni.

Tale vantaggio non è stato realizzato a vantaggio degli odierni ricorrenti i quali, pur trovandosi ancora collocati all'interno delle graduatorie docenti 2020 senza aver ottenuto l'immissione in ruolo, si vedranno pregiudicati e collocati "in coda" rispetto a tutti i nuovi vincitori delle procedure concorsuali PNRR da ultimo bandite.

A riprova del fatto che le resistenti Amministrazioni hanno voluto riservare ai nuovi vincitori dei concorsi PNRR tutte le sedi vacanti e disponibili in organico si consideri che, con successiva Nota prot. n. 118238 del 04.10.2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ad integrazione di quanto già concesso con D.P.C.M. del 03.08.2023, chiedeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze una ulteriore autorizzazione per ulteriori 14.438 posti, da aggiungere ai 30.216 già concessi, per complessivi 44.654 posti messi a bando.

Tale richiesta di integrazione veniva concessa con successivo D.P.C.M. del 15.12.2023 e veniva così motivata: *<<[...] Preso atto che con la predetta nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 4 ottobre 2023, prot. n. 118238, viene reso conto che, a seguito di un numero di immissioni in ruolo inferiore rispetto a quanto stimato in sede di richiesta delle autorizzazioni a bandire procedure concorsuali di cui alla citata nota del 16 giugno 2023, prot. n. 86559, i posti vacanti e disponibili risultano essere n.*

44.654, di cui n. 29.066 su posto comune e n. 15.588 su posto di sostegno e che, pertanto, sottratto il contingente già autorizzato con il sopra richiamato D.P.C.M. del 3 agosto 2023, pari a n. 30.216 posti di personale docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno, si rende necessario autorizzare l'avvio di procedure concorsuali per ulteriori n. 14.438 unità di personale docente, di cui n. 7.965 su posto comune e n. 6.473 su posti di sostegno>> (**cfr. doc. 8: D.P.C.M. 15.12.2023**).

Dunque le resistenti Amministrazioni, a fronte della ulteriore vacanza e disponibilità di ben ulteriori 14.438 posti, hanno ritenuto opportuno chiedere una integrazione al fine di coprire le suddette sedi in organico con i nuovi assunti da concorsi PNRR, piuttosto che riservare in via prioritaria le medesime a tutti quei docenti che, come i ricorrenti, sono risultati idonei alle procedure concorsuali del 2020 e sono inseriti nelle graduatorie di appartenenza senza aver ancora ottenuto l'immissione in ruolo.

A riprova di tanto, in data 17.01.2024 la resistente Amministrazione decretava un'ulteriore integrazione dei posti destinati ai concorsi di cui ai D.D.G. prot. n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023.

Con D.D.G. prot. n. 77 del 17.01.2024 il Ministero resistente decretava difatti l'ampliamento del contingente dei posti messi a bando per il concorso indetto con D.D.G. prot. n. 2576 del 06.12.2023 per la scuola secondaria di I e II grado, aumentandoli da n. 9.641 a n. 15.340 (**cfr. doc. 9: D.D.G. M.I.M. prot. n. 77 del 17.01.2024**).

Allo stesso modo, con riferimento alla procedura concorsuale ex D.D.G. M.I.M. n. 2575 del 06.12.2023, con D.D.G. M.I.M. prot. n. 78 del 17.01.2024 veniva ampliato il contingente dei posti messi a bando, da n. 20.575 a n. 29.314 per la scuola primaria e dell'infanzia (**cfr. doc. 10: D.D.G. M.I.M. prot. n. 78 del 17.01.2024**).

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pertanto integrato il numero dei posti destinati ai concorsi PNRR, aumentandoli di n. 5.699 per la scuola dell'infanzia e primaria e di n. 8.739 per la scuola secondaria di I e II grado, ignorando in tal modo ancora una volta le istanze di tutti quei docenti che, come gli odierni ricorrenti, sono risultati idonei all'esito del concorso ordinario docenti 2020 e che attendono da anni di essere legittimamente immessi in ruolo.

I decreti con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha indetto i bandi di concorso PNRR si pongono in evidente contrasto con le disposizioni ivi contenute nella sezione relativa alla "Missione 4: Istruzione e Ricerca", che non presenta alcun riferimento ad una priorità nella assunzione di una categoria di docenti piuttosto che di altri, essendo finalizzato alla sola semplificazione e al potenziamento dei processi di reclutamento e formazione degli insegnanti.

Contrariamente a quanto previsto nel PNRR, il Ministero resistente ha ampliato il novero dei docenti da immettere in ruolo, senza però dare priorità allo scorrimento di tutte le graduatorie ancora vigenti che, come ribadito, sono diventate ad esaurimento.

Nel PNRR è chiaro l'obiettivo da perseguire, ossia quello di rafforzare l'offerta formativa mediante una rivisitazione delle *"procedure concorsuali per l'immissione nei ruoli del personale docente rafforzando, secondo modalità innovative, l'anno di formazione e prova [...]"*.

L'innovazione prospettata non giustifica in alcun modo l'esclusione dello scorrimento di graduatorie che, come quelle in cui risultano inseriti i ricorrenti in qualità di idonei, sono vigenti e meritevoli di essere utilizzate non già in via residuale ma prioritaria rispetto a quelle che saranno formate all'esito delle procedure concorsuali PNRR.

L'Art. 20, comma 2, del D.L. n. 75 del 22.06.2023, se da un lato ha prorogato le graduatorie dei concorsi docenti 2020 sino al loro esaurimento, dall'altro ne impedirà di fatto il loro utilizzo, in quanto tutti i docenti odierni ricorrenti ivi collocati saranno convocati per l'immissione in ruolo soltanto "in coda" e in via residuale rispetto a tutti i nuovi vincitori delle procedure concorsuali PNRR indette nel mese di Dicembre 2023.

Per tali motivi i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, ricorrono avverso i provvedimenti impugnati innanzi a questo Ecc.Mo Tribunale chiedendone l'annullamento e/o la riforma nelle parti lesive come sopra indicate, siccome illegittimi per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CUI AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL**

**LEGITTIMO AFFIDAMENTO. ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONevolezza, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.**

Le procedure concorsuali di cui ai D.D.G. prot. n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023 oggetto della presente impugnazione, sono state avviate in violazione delle regole di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il PNRR ha difatti promosso una procedura di riforma del sistema scolastico basato sulla semplificazione e non già sulla priorità in favore dei nuovi vincitori dei concorsi a tale scopo indetti.

Più nel dettaglio, si precisa che la Riforma 2.1. avviata nell'ambito del PNRR ha quale scopo quello di “[...] *istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti, collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l’arco della loro carriera. [...] La riforma semplificherà in particolare le attuali procedure di concorso*”.

Ciò è quanto si legge nell’Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo relativa alla approvazione della valutazione del P.N.R.R. dell’Italia (**cf. doc. 11: Allegato Decisione Consiglio U.E. PNRR Italia**).

La priorità delle graduatorie dei concorsi PNRR e dunque della immissione in ruolo di tutti quei docenti che risulteranno vincitori, non è stata prevista in alcuna disposizione del PNRR, come si evince dall’estratto di seguito riportato:

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

RIFORME E

**M4C1.2 MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI RECLUTAMENTO E DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI**

Il rafforzamento dell’offerta formativa presuppone un miglioramento delle competenze del corpo docente in servizio, a partire dal suo reclutamento. A tal fine, la riforma del sistema di reclutamento dei docenti ridisegna le procedure concorsuali per l’immissione nei ruoli del personale docente rafforzando, secondo modalità innovative, l’anno di formazione e prova, mediante una più efficace integrazione tra la formazione disciplinare e laboratoriale con l’esperienza professionale nelle istituzioni scolastiche. Completa il processo di rafforzamento delle competenze una riforma che introduce un sistema di formazione continua in servizio. Questo, insieme ad una migliore pianificazione del bisogno di insegnanti, consentirà di affrontare il cronico *mismatching* territoriale.

**Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docenti**

L’attuale sistema di reclutamento degli insegnanti richiede una revisione finalizzata a poter coprire, con regolarità e stabilità, le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo. Tale misura ha l’obiettivo strategico di comportare un significativo miglioramento della qualità del sistema educativo del nostro Paese che non può non passare attraverso un innalzamento delle professionalità del personale scolastico. Il processo normativo sarà avviato nel 2021 e concluso nel 2022.

È stata dunque la sola Amministrazione resistente ad avviare procedure concorsuali tali da garantire ai “nuovi” vincitori una priorità in sede di immissione in ruolo rispetto a tutti gli idonei delle procedure del 2020, che sono in attesa di una stabilizzazione da quasi quattro anni.

A conferma di ciò, basti considerare che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, dinanzi alla concessione dell'autorizzazione per n. 30.216 posti di personale docente, con successiva Nota al Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedeva ed otteneva a tal fine un'integrazione per ulteriori 14.438 posti.

Ciò senza considerare le ulteriori integrazioni da ultimo intervenute per effetto dei D.D.G. M.I.M. n. 77 e n. 78 del 17.01.2024.

Trattasi di integrazione disposta per i soli vincitori delle graduatorie del concorso PNRR, in totale spregio a tutte le posizioni di quei docenti che, come gli odierni ricorrenti, si trovano inseriti come idonei nelle graduatorie del concorso docenti 2020, da tale anno in attesa di una stabilizzazione.

In maniera del tutto illegittima e *contra legem*, i concorsi PNRR sono stati programmati in modo da favorire in via prioritaria l'immissione in ruolo dei vincitori di cui alle procedure ex D.D.G. M.I.M. n. 2575 e n. 2576 del 06.12.2023, a dispetto degli idonei delle precedenti tornate concorsuali del 2020 i quali, dopo quasi quattro anni, avevano maturato la legittima aspettativa di poter essere immessi in ruolo, alla luce dei principi di semplificazione della P.A. introdotti con il PNRR.

Ad oggi tale possibilità risulta ancora una volta preclusa, in aperta violazione del principio del legittimo affidamento, che deve essere qualificato come principio «*immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa*» (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito che "*il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il*

*legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).*

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (*ex plurimis*, sentenza n. 56 del 2015)" <sup>1</sup>.

Sul punto, il TAR del Lazio ha già riconosciuto che *«Risolvendosi la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi in un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536), ritiene il Collegio che la portata di tale principio debba essere contenuta entro precisi limiti delineati dall'esistenza di elementi positivi idonei ad **ingenerare, ragionevolmente, il convincimento circa un determinato assetto degli interessi**»* (Sentenza TAR Lazio, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455).

Nella fattispecie per cui è causa, l'affidamento ingenerato nei ricorrenti dal legittimo inserimento nelle graduatorie del concorso docenti 2020 ormai divenute ad esaurimento,

---

<sup>1</sup> Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come *"la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."*



è stato concretamente frustrato e disatteso dalla pubblicazione dei bandi di concorso PNRR, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente, che sarà immesso in ruolo in via prioritaria rispetto ai primi, in palese violazione dei principi costituzionali sopra richiamati.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. PRIORITARIO OBBLIGO DI IMMISSIONE IN RUOLO DEI DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE VIGENTI DEL CONCORSO ORDINARIO 2020, RISPETTO AI FUTURI VINCITORI DELLE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI PNRR. OBBLIGO DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE VIGENTI AD ESAURIMENTO RISPETTO ALL'INDIZIONE DI UNA NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI GIUSTO PROCEDIMENTO E DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO, ARBITRARIETÀ.**

La resistente Amministrazione è incorsa altresì nella violazione dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, il quale così recita: <<1. *L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. [...] 3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle*

*amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali>>.*

Il Ministero resistente non ha rispettato il tenore della citata disposizione, tenuto conto che ha avviato procedure concorsuali PNRR prive di alcuna forma di garanzia dell'imparzialità.

Se i principi di cui al D. Lgs. n. 165/2001 fossero stati effettivamente rispettati, la resistente Amministrazione avrebbe proceduto al previo scorrimento delle graduatorie del concorso docenti del 2020, ove sono inseriti gli odierni ricorrenti quali idonei, prima di avviare nuove procedure concorsuali alle quali conferire priorità in sede di immissione in ruolo.

La resistente Amministrazione, nell'ottica di semplificazione ed efficienza promossa dal PNRR, avrebbe dovuto prioritariamente procedere allo scorrimento delle previgenti graduatorie del concorso docenti 2020, ove gli odierni ricorrenti risultano ancora inseriti quali idonei.

Contrariamente a ciò, la resistente ha indetto nuovi bandi di concorso PNRR, senza nulla motivare in ordine a tale scelta ed anzi attribuendo una prevalenza alle immissioni in ruolo da concorsi PNRR rispetto a quelle precedenti, alle quali potrà attingersi solo in via *“residuale rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR”*.

L'illogicità della scelta in capo alla resistente Amministrazione di attribuire priorità alle immissioni in ruolo dalle graduatorie dei concorsi PNRR è ben evidente, se solo si considera che non trova la sua *ratio* nelle disposizioni del PNRR.

In ogni caso, si rappresenta che la Giurisprudenza Amministrativa è pacifica nel ritenere prioritario il diritto allo scorrimento delle graduatorie vigenti e ancora valide, in luogo della indizione di nuovi concorsi, misura quest'ultima da attuare in via residuale.

In tal senso, si è recentemente pronunciato il Consiglio di Stato: <<[...] *La regola del favor per lo scorrimento della graduatoria vigente è espressione di un principio di*

carattere generale, così come evidenziato dalla conforme giurisprudenza, secondo cui in presenza di una graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti mediante l'indizione di un nuovo concorso, deve, a pena di illegittimità, indicare, con apposita motivazione, le ragioni per le quali ha ritenuto di non utilizzare la graduatoria (così Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2022, n. 4278). In altri termini, la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta ormai la regola, mentre l'indizione di un nuovo concorso rappresenta l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia atto del temperamento operato fra i vari interessi coinvolti (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14). L'attingimento per scorrimento ad una precedente graduatoria, che non abbia esaurito i suoi effetti, rientra tra le modalità di reclutamento ordinarie utilizzabili dall'Amministrazione in caso di necessità di provvedersi di nuovo personale, dovendo peraltro considerare tale modalità in posizione equiordinata rispetto alla tradizionale selezione concorsuale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 marzo 2020, n. 2168). Tale meccanismo trova applicazione con riferimento ai posti resisi vacanti e disponibili in pianta organica per qualsiasi ragione, ivi compresa la cessazione del servizio, il pensionamento, il decesso ovvero il licenziamento, con l'unica limitazione costituita dalla necessità che "il posto vacante sia già presente in pianta organica" (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2012, n. 4329)>> **(cfr. doc.ti 11 -12: Sentenza Consiglio di Stato n. 11636/2022; Sentenza Consiglio di Stato n. 4278/2022).**

In senso analogo il T.A.R. Napoli (cfr. sentenza n. 7734/2021) e il T.A.R. Ancona (cfr. sentenza n. 106/2022): <<[...] Al riguardo si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce metodo di provvista del personale pubblico cui la legge connette "tendenziale preferenza" e che, pertanto, rappresenta "la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione"; tuttavia, "la riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata. Sono tuttora individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale, mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso

*lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell'obbligo di motivazione"; inoltre, il generale favore che l'ordinamento afferma per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei "recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enunciate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso" (cfr., Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14)>> (cfr. doc.ti 13 – 14: **Sentenza TAR Napoli n. 7734/2021; Sentenza TAR Ancona n. 106/2022**).*

Ed ancora: <<[...] Ne deriva che nell'impiego pubblico, in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti ( cfr. ex multis Cons. St., sez. IV, 24 agosto 2017, n. 4056)>>.

Tutto ciò non si è verificato nel caso di specie, non avendo il Ministero odierno resistente agito in conformità ai principi sopra enunciati, in quanto non ha proceduto al prioritario scorrimento delle graduatorie del concorso docenti 2020 ancora vigenti, procedendo alla indizione di nuovi concorsi PNRR, in aperta violazione di legge.

^^^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

#### **CONCLUSIONI**

#### **NEL MERITO**

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis* annullare i provvedimenti impugnati, per le motivazioni sopra illustrate.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso in materia di pubblico impiego sconta il contributo unificato di € 325,00.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Legge n. 75/2023;
2. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR;
3. D.P.C.M. 03.08.2023;
4. D.M. n. 205/2023;
5. D.M. n. 206/2023;
6. D.D.G. M.I.M. prot. n. 2575 del 06.12.2023;
7. D.D.G. M.I.M. prot. n. 2576 del 06.12.2023;
8. D.P.C.M. 15.12.2023;
9. D.D.G. M.I.M. prot. n. 77 del 17.01.2024;
10. D.D.G. M.I.M. prot. n. 78 del 17.01.2024;
11. Sentenza Consiglio di Stato n. 11636/2022;
12. Sentenza Consiglio di Stato n. 4278/2022;
13. Sentenza TAR Napoli n. 7734/2021;
14. Sentenza TAR Ancona n. 106/2022.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 23.01.2024

Firmato digitalmente  
Avv. Domenico Naso